



**5.1.01.07**

1° gennaio 2017

## **Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di parcheggio**

### **Il Municipio di Mendrisio**

#### Richiamati

- gli artt. 107 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC e gli artt. 127 e 131 del Regolamento comunale;
- gli artt. 2 e 16 g) del Regolamento comunale sui beni amministrativi della Città di Mendrisio,

#### **emana**

le seguenti disposizioni concernenti le tasse di parcheggio nel territorio della Città di Mendrisio.

### **CAPITOLO 1**

#### Disposizioni generali

#### **Art. 1 Scopo**

1. La presente ordinanza stabilisce le tasse per i parcheggi pubblici ubicati nel territorio della Città di Mendrisio.

#### **Art. 2 Definizioni**

1. Per parcheggi di primo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica e più precisamente:
  - Autosilo Comunale in Via Zorzi
  - Autosilo Piazzale alla Valle
  - Parcheggio Campo Sportivo
  - Autosilo Liceo
  - Autosilo SUPSI P+R
2. Per parcheggi di secondo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite parchimetri di tipo singolo, multiplo o collettivo, allo scopo di garantire la rotazione.
3. Per parcheggi riservati si intendono gli stalli di parcheggio, coperti e scoperti, assegnati ai veicoli di una persona fisica o giuridica.

## CAPITOLO 2

### Parcheggi di primo livello

#### **Art. 3 Fasce orarie**

1. Per i parcheggi di primo livello le tariffe si distinguono a seconda delle seguenti fasce orarie:

- diurna 08.00 – 19.00 o 07.00 – 19.00
- notturna 19.00 – 08.00, 19.00 – 07.00 o 18.00 – 08.00

#### **Art. 4 Tasse di parcheggio**

1. Per i parcheggi di primo livello, si applicano le seguenti tariffe:

a) Tariffa diurna

<b>Autosilo/ parcheggio</b>	<b>Tempo (ore)</b>	<b>Tariffa (CHF)</b>
<b>Autosilo Comunale</b>	½	-
	1	0.50
	1.5	1.00
	2	1.50
	2.5	2.00
	3	3.50
	4	5.00
	Ogni ½ ora successiva	1.00

<b>Autosilo/ parcheggio</b>	<b>Tempo (ore)</b>	<b>Tariffa (CHF)</b>
Autosilo Piazzale alla Valle	½	0.50
	1	1.00
	1.5	2.00
	2	3.00
	2.5	4.00
	3	5.00
	3.5	9.00
	4	9.00
	4.5	13.00
	5	13.00
	Ogni ½ successiva	1.50

<b>Autosilo/ parcheggio</b>	<b>Tempo (ore)</b>	<b>Tariffa (CHF)</b>
Parcheggio Campo Sportivo	½	1.00
	1	2.00
	2	3.50
	3	5.00
	4	6.50
	Ogni ½ ora successiva	1.00

<b>Autosilo/ parcheggio</b>	<b>Tempo (ore)</b>	<b>Tariffa (CHF)</b>
Autosilo Liceo	15 min.	-
	1	1.00
	2	2.00
	3	3.50
	4	5.00
	Ogni ora successiva	1.00

<b>Autosilo/ parcheggio</b>	<b>Tempo (ore)</b>	<b>Tariffa (CHF)</b>
Autosilo SUPSI P+R	½	-
	1	0.50
	2	1.50
	3	3.50
	4	5.00
	Ogni ½ ora successiva	1.00

b) Tariffa notturna

<b>Autosilo/ parcheggio</b>	<b>Tempo (ore)</b>	<b>Tariffa (CHF)</b>
Autosilo Comunale Autosilo Piazzale alla Valle Parcheggio Campo Sportivo Autosilo Liceo Autosilo SUPSI P+R	1	0.50
	2	1.00
	3	1.50
	4 e ore successive	2.00

c) Tariffe per abbonamenti di parcheggio:

<b>Autosilo/ parcheggio</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Tariffa (CHF) IVA esclusa</b>
Autosilo Comunale	Autorizzazione diurna (07.00–19.00) senza assegnazione di posto	120.00 (mese)
	Autorizzazione generale senza assegnazione di posto	140.00 (mese)
	Autorizzazione generale con assegnazione di posto	150.00 (mese)
	Autorizzazione notturna (18.00–08.00)	40.00 (mese)
	Abbonamento P+R	Non previsto

<b>Autosilo/ parcheggio</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Tariffa (CHF) IVA esclusa</b>
Parcheggio Campo Sportivo	Autorizzazione generale senza assegnazione di posto	100.00 (mese)

<b>Autosilo/ parcheggio</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Tariffa (CHF)</b>
Autosilo SUPSI P+R	Autorizzazione diurna (07.00 – 19.00) senza assegnazione di posto	120.00 (mese) IVA esclusa
	Autorizzazione generale senza assegnazione di posto	140.00 (mese) IVA esclusa
	Autorizzazione generale con assegnazione di posto	Non previsto
	Autorizzazione notturna (18.00 – 08.00)	40.00 (mese) IVA esclusa
	Abbonamento P+R previa verifica dell'esistenza di un abbonamento FFS / SwissPass valido	120.00 (mese) 1'200.00 (annuo) IVA inclusa

2. La tariffa diurna viene applicata durante le fasce orarie indicate all'art. 3 cpv. 1 dal lunedì al sabato presso tutti i parcheggi di primo livello, ad eccezione del parcheggio Campo Sportivo che è applicata dal lunedì al venerdì.
3. La tariffa notturna viene applicata durante le fasce orarie di cui l'art. 3, dal lunedì al sabato e durante gli orari diurni e notturni della domenica presso tutti i parcheggi di primo livello ad eccezione del parcheggio Campo Sportivo che è gratuito sabato e domenica.

#### **Art. 5 Perdita dello scontrino**

In caso di smarrimento dello scontrino di parcheggio è dovuto il pagamento di una tassa di CHF 25.--.

## CAPITOLO 3

### Parcheggi di secondo livello

#### **Art. 6 Fasce orarie**

1. Di regola, il pagamento delle aree di parcheggio di secondo livello avviene nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.
2. Se le esigenze o particolarità della zona lo richiedono, il Municipio può derogare la fascia oraria di cui al precedente capoverso, e/o estendere il pagamento anche ai giorni festivi.

#### **Art. 7 Tasse di parcheggio**

1. Le tasse nei parcheggi di secondo livello sono applicate sulla base delle seguenti zone:

<b>Zona</b>	<b>Tempo massimo di sosta</b>	<b>Tariffa oraria</b>
A	90 min.	CHF 2.00 / h
B	90 min.	CHF 1.00 / h
C	4h	CHF 1.00 / h
D	12h	CHF 1.00 / h

2. Il Municipio determina l'applicazione delle suddette tariffe sulla base delle specifiche realtà, necessità o di situazioni particolari nell'area interessata (interessi commerciali, culturali, zona residenziale, ecc.).

## CAPITOLO 4

### Parcheggi Riservati

#### **Art. 8 Autorizzazione**

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione per un parcheggio riservato solo coloro che adempiono i seguenti requisiti e secondo l'ordine di priorità seguente:
  - a) domiciliati e/o residenti, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome;
  - b) le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.) per un veicolo leggero immatricolato sotto la corrispondente ragione sociale;
  - c) altri interessati quando le particolari circostanze siano analoghe al diritto del richiedente di cui al punto a) e b) e tali da giustificare l'ottenimento dell'autorizzazione per parcheggio riservato.

2. L'ordine di priorità prende in considerazione l'eventuale disponibilità di parcheggi presso il domicilio, residenza, sede legale, posto di lavoro o studio del richiedente.
3. Possono essere attribuite autorizzazioni anche a persone che non ottemperano ai requisiti di cui al cpv. 1, in caso di verificata sottoccupazione di un determinato parcheggio e per giustificati motivi.
4. L'ottenimento dell'autorizzazione è condizionato dalla disponibilità di parcheggi.

#### **Art. 9 Procedura**

1. La Polizia della Città di Mendrisio rilascia le autorizzazioni di parcheggio.
2. La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Polizia della Città di Mendrisio in formato elettronico. Su richiesta saranno da esibire i seguenti documenti:
  - a) Autocertificazione di domicilio / per ditte, estratto del Registro di Commercio;
  - b) Copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.
3. In caso di mancata disponibilità il richiedente verrà messo in lista d'attesa. Le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base della lista d'attesa tenuto conto dell'art. 8.

#### **Art. 10 Tasse di parcheggio**

Per i parcheggi riservati si applicano le seguenti tasse:

1. Parcheggi scoperti

<b>Tariffa</b>	<b>Tariffa Mensile</b> Domiciliati e Residenti <b>(CHF)</b> <b>IVA esclusa</b>	<b>Tariffa Mensile</b> Persone giuridiche e altri <b>(CHF)</b> <b>IVA esclusa</b>
1	120.00	140.00
2	80.00	100.00

2. Parcheggi coperti

<b>Tariffa</b>	<b>Tariffa Mensile</b> Domiciliati e Residenti <b>(CHF)</b> <b>IVA esclusa</b>	<b>Tariffa Mensile</b> Persone giuridiche e altri <b>(CHF)</b> <b>IVA esclusa</b>
1	140.00	160.00
2	100.00	120.00

3. Il Municipio determina l'applicazione delle suddette tariffe sulla base delle specifiche realtà, necessità o di situazioni particolari nell'area interessata (interessi commerciali, culturali, turistici, residenziali, ecc.).

#### **Art. 11 Condizioni**

1. Le autorizzazioni hanno scadenza trimestrale o annuale e devono essere rinnovate entro la scadenza. In caso di mancato pagamento l'autorizzazione è revocata.
2. L'autorizzazione è valevole unicamente per i veicoli per i quali è stata rilasciata e solo con l'avvenuto pagamento anticipato della relativa tassa.
3. L'autorizzazione non è trasferibile, lo stallo non può essere ceduto a veicoli terzi. Eventuali cambiamenti di targa di veicoli autorizzati devono essere tempestivamente comunicati al preposto ufficio della Polizia Città di Mendrisio.
4. L'autorizzazione è revocata qualora i requisiti richiesti non siano più adempiuti o in caso di abuso.
5. In caso di rinuncia dell'autorizzazione da parte dell'utente è possibile richiedere il rimborso per i mesi interi non usufruiti.

### **CAPITOLO 5**

#### Disposizioni varie finali

#### **Art. 12 Sanzioni**

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa.
3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

#### **Art. 13 Rimedi di diritto**

1. Contro le decisioni della Polizia della Città di Mendrisio è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

## **Art. 14 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Adottata con risoluzione municipale no. 2223 del 6 dicembre 2016.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 13 dicembre 2016 al 27 gennaio 2017.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

## **Il Municipio**

Modifiche art. 2, art. 4 cpv. 1, art. 5 e seguenti, adottate con RM n. 14945 del 24 novembre 2020, entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2021.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 4 dicembre 2020 al 19 gennaio 2021.

Modifiche artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 (nuovo), 9 (nuovo), 10 (nuovo), 11 (nuovo), 12, 13 (nuovo) e 14 e relativa nuova numerazione, adottate con RM n. 1949 del 4 febbraio 2025, entrano in vigore retroattivamente il 1° marzo 2025.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 7 febbraio 2025 al 10 marzo 2025.